



COMUNE DI ERBUSCO

PATTO DI INTEGRITA'



COMUNE DI ERBUSCO

GARA:

STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI ERBUSCO (BS)

C.I.G.:

PATTO DI INTEGRITA'

tra

il Comune di ERBUSCO, con sede legale in ERBUSCO in via Verdi, n. 16 (C.F.00759960172 e P. IVA: 00577180987) - (in seguito più semplicemente denominato Comune)

e

l'Operatore Economico....., con sede legale in(C.F.:; P.IVA:)

II presente documento deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall'Operatore Economico mediante sottoscrizione ai fini della partecipazione alla gara. II mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità costituisce a tutti gli effetti causa di esclusione dalla gara.

Il presente documento costituisce parte integrante di questa gara e del relativo contratto.

VISTI

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" ed, in particolare, l'art. 1, comma. 17;
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione emanato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Erbusco;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Erbusco;.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 — IL presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Operatore



COMUNE DI ERBUSCO

economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato a addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o ad ogni soggetto addetto al procedimento di gara ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti all'esecuzione del contratto;
- a segnalare eventuali relazioni di parentela, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dipendente della Stazione Appaltante e/o degli enti fruitori del servizio;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e - dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanta attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa;

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, sia formate, sia sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Art. 2 — L'Operatore Economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- segnalazione all'Autorità per l'applicazione delle prescritte sanzioni.

Art. 3 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in



COMUNE DI ERBUSCO

vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto, sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario, costituirà allegato del contratto e in esso richiamato, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 4 — La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal Rappresentante di ciascuna consorziata/raggruppata ovvero in caso di avalimento dal Rappresentante della ditta ausiliaria, comporterà l'esclusione della gara.

Art. 5 - Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra la Stazione Appaltante e i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti, è competente il Foro di Brescia.

Per il Comune
Il Responsabile del procedimento

Per la ditta
IL Rappresentante Legale